

ATTO N. ORD 697

DEL 11/05/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 399

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 50 del “Colle del Nivolet “. Ordinanza di proroga alla precedente ordinanza di sospensione della circolazione dal Km. 6+700 al Km. 18+460.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Torino in data 02.12.1986 emetteva apposita ordinanza, a firma del Presidente della Giunta Provinciale, di chiusura al transito per motivi di sicurezza della S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” nel tratto compreso fra la fraz. Chiapili di Sopra ed il Colle del Nivolet, per il periodo 15 ottobre – 15 maggio di ogni anno;
- compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nei prossimi giorni si darà avvio alle operazioni di sgombero neve e pulizia del piano viabile al fine di riaprire al transito la S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet”;
- attualmente il consistente manto nevoso presente sulla strada e la quantità di neve sui versanti a monte sulla S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” nel tratto compreso tra il Km. 6+700 al km 18+460 non hanno consentito l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di sgombero neve e pulizia del piano viabile;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, alla proroga della precedente Ordinanza di sospensione della circolazione lungo la S.P. 50 del “Colle del Nivolet” per il tratto compreso tra il Km. 6+700 ed il Km. 18+460 fino alla conclusione delle operazioni di sgombero neve e pulizia strada;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Spadon Fabio

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l’obiettivo operativo “Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni

stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione” - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *“disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

La proroga dell' Ordinanza del Presidente della Provincia di Torino del 2.12.1986, di sospensione della circolazione sulla S.P. 50 del Colle del Nivolet nel tratto compreso tra il Km. 6+700 ed il Km. 18+460 fino alla conclusione delle operazioni di sgombero neve e pulizia strada;

La S.P. n. 50 del Colle del Nivolet verrà riaperta nel tratto attualmente interdetto al transito anche per successivi tratti, compatibilmente con le condizioni di innevamento della sede stradale, dei pendii posti a ridosso della stessa e delle operazioni di sgombero neve, attraverso l'emissione di apposite ordinanze.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica del Codice della Strada.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei

responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 11/05/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani